

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.10.2007
COM(2007) 596 definitivo

2007/0208 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità economica europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio. La convenzione è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983.

La decisione proposta è intesa ad introdurre modifiche nell'articolo 13 dell'allegato 8 della convenzione TIR. Si tratta di modifiche riguardanti le disposizioni finanziarie relative al funzionamento della Commissione esecutiva TIR e del Segretariato TIR della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

- **Contesto generale**

La convenzione TIR, gestita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) che ha sede a Ginevra, ha stabilito una procedura doganale di transito per la circolazione internazionale di merci su strada. La convenzione consente che delle merci, in regime di sospensione doganale e fiscale, attraversino le frontiere internazionali con un intervento minimo delle autorità doganali durante il tragitto. Attenuando i tradizionali ostacoli alla circolazione internazionale delle merci, il regime TIR favorisce lo sviluppo del commercio internazionale. Inoltre, riducendo i ritardi nel transito, consente di economizzare in misura significativa sui costi di trasporto. Il vantaggio principale del regime è il fatto che la convenzione TIR fornisce, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.

Negli ultimi mesi il partenariato pubblico-privato istituito da autorità doganali e associazioni garanti ha incontrato notevoli problemi nell'ambito del regime TIR in particolare per quanto riguarda il finanziamento della Commissione esecutiva TIR e del Segretariato TIR. Al fine di rafforzare il regime TIR e il partenariato pubblico-privato entrambi i partner hanno deciso di prendere le misure necessarie per modificare la convenzione TIR nel senso di sostituire il termine "prelievo" con "importo" e precisare la procedura per la determinazione di tale importo. Un'altra azione necessaria era la stesura di un accordo procedurale tra l'UNECE e l'IRU. Queste azioni sicuramente garantiranno un sistema trasparente di finanziamento del Segretariato UNECE e della Commissione esecutiva TIR.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La decisione proposta è coerente con la politica comune in materia di commercio e trasporti. Il regime TIR, che agevola il trasporto su strada, consente la circolazione delle merci attraverso 66 Parti contraenti con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali e fornisce, attraverso una catena di garanzia internazionale,

un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste. Le semplificazioni ottenute mediante la convenzione TIR sono in linea con la strategia di Lisbona riveduta.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Consultazioni sulla proposta hanno avuto luogo con l'Unione internazionale dei trasporti stradali, tutte le associazioni garanti e le autorità doganali delle Parti contraenti della convenzione TIR. Tali consultazioni si sono svolte nell'ambito delle riunioni del comitato del codice doganale e delle sessioni del gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Parere favorevole.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Occorre specificare con precisione nella convenzione TIR le norme relative al finanziamento della Commissione esecutiva TIR e del Segretariato TIR.

Con l'introduzione di queste modifiche si mantiene la sostenibilità del regime TIR e gli organi TIR possono continuare ad esistere.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Le misure proposte riguardano modifiche terminologiche nell'articolo 13 dell'allegato 8, in particolare la sostituzione della parola "prelievo" con la parola "importo". Viene inoltre chiaramente indicato come debba essere stabilita e applicata la procedura per il calcolo di un importo per carnet TIR.

- **Base giuridica**

Articoli 133 e 300, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Essa introduce modifiche nell'accordo internazionale e in tal senso rispetta il principio di proporzionalità.

La proposta richiede modifiche terminologiche nell'articolo 13 dell'allegato 8 della convenzione TIR. Essa inoltre è intesa a definire con precisione il meccanismo di finanziamento degli organi TIR e la futura cooperazione tra i partner pubblici e privati al riguardo.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: Decisione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Gli accordi internazionali e le relative modifiche sono di norma introdotti nell'ordinamento giuridico della Comunità mediante decisioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978,¹ ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983².
- (2) Nel gennaio 2007 il Comitato amministrativo della convenzione TIR ha deciso che ai fini di un'efficiente cooperazione nell'ambito del partenariato pubblico-privato occorre apportare alla convenzione TIR alcune modifiche intese ad assicurare un sistema trasparente di finanziamento del Segretariato UNECE e della Commissione esecutiva TIR. Le modifiche in questione consistono in modifiche di carattere linguistico e in una chiara indicazione della procedura per il calcolo di un importo per carnet TIR.
- (3) Tutti gli Stati membri hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte. Il progetto presentato dal Comitato amministrativo della convenzione TIR è stato già discusso nell'ambito del comitato del codice doganale ed è stato oggetto di approvazione preliminare.
- (4) Occorre determinare la posizione della Comunità in merito alle modifiche proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione della Comunità nell'ambito del Comitato amministrativo si basa sul progetto di modifiche accluso.

¹ GU L 252 del 14.9.1978.

² GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

Articolo

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

All'allegato 8, articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il funzionamento della Commissione esecutiva TIR e del Segretariato TIR è finanziato, fino a quando non saranno reperite altre fonti di finanziamento, mediante un importo per carnet TIR distribuito dall'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. Tale importo è approvato dal Comitato amministrativo."

È aggiunta una nuova nota esplicativa:

"8.13.1-3 Importo

L'importo di cui al paragrafo 1 è basato (a) sul bilancio e sul piano dei costi della Commissione esecutiva TIR e del Segretariato TIR quali approvati dal Comitato amministrativo e (b) sul numero previsto di carnet TIR da distribuire quale stabilito dall'organizzazione internazionale."

All'allegato 8, articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La procedura per l'attuazione del finanziamento del funzionamento della Commissione esecutiva TIR e del Segretariato TIR è approvata dal Comitato amministrativo."

È aggiunta una nuova nota esplicativa:

"8.13.2. Previa consultazione con l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6, la procedura di cui al paragrafo 2 è oggetto dell'accordo tra l'UNECE, che agisce su mandato e a nome delle Parti contraenti, e l'organizzazione internazionale di cui all'articolo 6. L'accordo è approvato dal Comitato amministrativo."